



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

Settore Ambiente Ecologia Energia

DETERMINA

n. 3554/2011

Novara, li 28/10/2011

Proposta Qualità dell'aria ed Energia/87

OGGETTO: BONIPERTI GAUDENZIO - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO NEL COMUNE DI MANDELLO VITTA.

Per l'esecuzione:
Qualità dell'aria ed Energia

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 04/11/2011 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: BONIPERTI GAUDENZIO – AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO NEL COMUNE DI MANDELLO VITTA.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ♦ La Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, promuove l'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- ♦ La Direttiva citata è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 29/012/2003, n. 387;
- ♦ L'art. 12 del predetto decreto prevede che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, siano soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalla provincia nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

Esaminati:

- ♦ La domanda presentata in data 4 luglio 2011, prot. prov. n. 116456 del 4/07/2011, perfezionata in data 11 agosto 2011, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 dalla ditta individuale Boniperti Gaudenzio, con sede legale in Castellazzo Novarese, Cascina Confini n. 1, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e delle opere connesse, della potenza di 990 kWe da ubicarsi nel comune di Mandello Vitta, Foglio n. 3, Particelle n. 16, 17, 43, 44 e 45;
- ♦ Gli atti della seduta di Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi del comma 3, art. 12, del D.Lgs. 387/03, tenutasi in data 14 settembre 2011 presso la Provincia di Novara;

Dato atto che nell'Autorizzazione Unica sono confluiti:

- ♦ il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Mandello Vitta;
- ♦ la verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore ai sensi della L. 447/95;

Visti:

- ♦ La nota ENEL-DIS-13/06/2011-0927281 con la quale viene comunicato il codice di rintracciabilità dell'impianto e l'avvenuta emissione del preventivo di connessione;
- ♦ L'accettazione del suddetto preventivo sottoscritta dal Proponente in data 22/06/2011;



- ◆ La relazione finale di contributo tecnico-scientifico predisposta da ARPA e trasmessa con nota n. 101076/SC11 del 18/10/11;
- ◆ Il parere favorevole con prescrizioni rilasciato con nota n. 10233 del 14/10/2011, prot. prov. n. 177827 del 18/10/2011, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie;
- ◆ Il Permesso di Costruire n. 5/11 del 17/09/2011, Pratica edilizia n. 5/11, rilasciato dal Comune di Mandello Vitta;

Considerato che l'area su cui verrà realizzato l'impianto ricade su terreni di II Classe di capacità d'uso del suolo, ma che risultano soddisfatte le condizioni di cui alla D.G.R. 14 dicembre 2010, n. 3-1183, Allegato, P.to 3, affinché i terreni possano essere considerati idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra;

Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare la ditta individuale Boniperti Gaudenzio ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 alla costruzione ed all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e delle opere connesse, della potenza di 990 kWp da ubicarsi nel comune di Mandello Vitta, Foglio n. 3, Particelle n. 16, 17, 43, 44 e 45;

Visti:

- ◆ Il D.Lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i.;
- ◆ La vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- ◆ Il Decreto 10 settembre 2010;
- ◆ Il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- ◆ La L.R. 44/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- ◆ L'art. 107 del D.Lgs. 267/00 relativo alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

DETERMINA

- Di prendere atto delle risultanze dei lavori della Conferenza dei Servizi, riunitasi nella seduta del 14 settembre 2011, il cui verbale si intende qui integralmente richiamato;
- Di rilasciare alla ditta individuale Boniperti Gaudenzio con sede legale in Castellazzo Novarese, Cascina Confini n. 1, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e delle opere connesse della potenza di 990 kWp da ubicarsi nel comune di Mandello Vitta, Foglio n. 3, Particelle n. 16, 17, 43, 44 e 45;
- Di stabilire che nel presente provvedimento confluiscono:
 - ◆ il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Mandello Vitta;
 - ◆ la verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore ai sensi della L. 447/95;



- di prendere atto dei contenuti della nota ENEL-DIS-13/06/2011-0927281 e del verbale di validazione del progetto definitivo, sottoscritto da ENEL e dal Proponente, al quale risultano allegati il tracciato di massima delle opere di rete per la connessione, il punto dove sarà realizzata la cabina di consegna ed il punto di innesto dell'impianto di rete;
- di stabilire che l'avvio e la conclusione dei lavori dovranno avvenire entro i termini indicati nel permesso di costruire rilasciato dal Comune di Mandello Vitta. Decorso tali termini, salvo proroga, l'autorizzazione perde efficacia;
- di fissare a € 35.175 (trentacinquemilacentosettantacinque euro) l'importo della fideiussione da stipulare in favore del Comune di Mandello Vitta per le opere di dismissione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi. Essa dovrà essere versata all'atto di avvio dei lavori secondo lo schema allegato alla D.G.P. 238/2011, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati. Si ricorda, in particolare, che la mancata presentazione della fideiussione nei termini di legge o i mancati rinnovi e rivalutazioni comporteranno la revoca dell'Autorizzazione Unica;
- di precisare che, ai sensi della D.G.R. 14/12/10, n. 3-1183, i profitti derivanti dalla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di origine solare fotovoltaica non potranno essere ceduti a terzi, ma dovranno costituire forma permanente di integrazione al reddito agricolo;
- di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni, al rispetto delle quali è condizionato il rilascio della presente autorizzazione. Si rammenta che l'impianto dovrà essere realizzato con tecnologie tali da non necessitare di fondazioni in calcestruzzo e non compromettere la fertilità e la capacità d'uso del suolo. La superficie non direttamente interessata dai pannelli fotovoltaici dovrà essere utilizzata a scopi agricoli (es. produzione di specie erbacee);
- il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni relative alla realizzazione dell'impianto deve essere certificato con verbale di regolare esecuzione, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia, redatto da tecnico iscritto ad Albo professionale competente ed attestante l'effettiva rispondenza ai requisiti tecnici previsti dalle normative vigenti. La certificazione di cui sopra dovrà essere trasmessa agli Enti intervenuti nel procedimento;
- di vincolare l'Autorizzazione Unica al rispetto delle seguenti prescrizioni e di quanto indicato nel Permesso di Costruire (Allegato 1) rilasciato dal Comune di Mandello Vitta che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che copia dell'allegato cartografico al suddetto permesso, timbrato dal Comune, verrà consegnato al Proponente al ritiro del presente provvedimento autorizzativo e che l'originale è depositato presso l'Ufficio comunale di Mandello Vitta.

PRESCRIZIONI GENERALI

1. L'intervento dovrà essere realizzato secondo le specifiche progettuali allegata alla domanda dell'istante, fatte salve le prescrizioni seguenti.



- ◆ Durante la costruzione e per tutta la durata della gestione dell'impianto:
 - ◆ Dovrà essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - ◆ dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - ◆ dovranno essere scrupolosamente adottate tutte le cautele idonee ad evitare effetti negativi sull'ambiente e, in caso si riscontrassero anomalie, dovranno essere tempestivamente messe in atto tutte le opportune azioni ed interventi per porre rimedio;
 - ◆ dovranno essere salvaguardate la fauna e la flora e dovrà essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
2. l'Azienda dovrà garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi;
 3. dovrà essere nominato un direttore lavori per il controllo della corretta esecuzione dei lavori, nonché del rispetto delle prescrizioni e condizioni previste dal presente documento. Il nominativo, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, dovrà essere trasmesso al Comune di Mandello Vitta, alla Provincia di Novara e ad ARPA. La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata ai predetti Enti;
 4. l'azienda dovrà consentire al personale tecnico incaricato dagli Enti che hanno preso parte alla procedura autorizzativa di accedere liberamente all'impianto per l'effettuazione dei controlli di competenza;
 5. relativamente al collegamento elettrico alla Rete di trasmissione nazionale e relativa cabina elettrica :
 - qualora l'impianto dovesse essere interessato da elettrodotti preesistenti aerei o sotterranei, le possibili interferenze dovranno rispettare quanto previsto dal D.M. 21/03/88 n. 449 e s.m.i. nonché dalle norme CEI 11-17 fasc. 558;
 - dovrà essere rispettato quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81 del 9/04/08 che regola la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (lavori in prossimità di parti attive);
 - qualora si renda necessario provvedere a modificazioni e/o spostamenti di elettrodotti per renderli compatibili all'opera, dovranno essere tempestivamente trasmessi ad Enel i progetti esecutivi dell'opera nonché i dati del soggetto al quale farà carico la spesa dei relativi eventuali interventi;
 6. in fase di cantiere occorrerà limitare il sollevamento e la diffusione di polveri mediante periodiche bagnature delle aree di lavoro;
 7. al fine di tutelare suolo, sottosuolo e acque sotterranee a fronte di sversamenti accidentali di sostanze pericolose per l'ambiente, si ritiene opportuno dotare il cantiere di idonei sistemi tecnologici e di adeguate procedure operative di intervento al verificarsi dell'emergenza; lo stoccaggio di sostanze pericolose per l'ambiente e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cantiere dovranno essere effettuati garantendo tutte le condizioni di sicurezza per i lavoratori e l'ambiente. Inoltre dovrà essere garantita l'idonea procedura di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti, secondo le normative vigenti;



8. dovranno essere comunicati ad ARPA l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione di eventuali prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera;
9. ad impianto avviato, dovranno essere effettuate misurazioni volte ad accertare che i valori di campo elettromagnetico generati dall'impianto verso l'esterno siano conformi ai limiti stabiliti dal DPCM 08/07/03, anche in riferimento alla presenza di eventuali lavoratori esposti. Le risultanze delle rilevazioni dovranno essere inviate a Provincia, ASL "NO" ed ARPA;
10. dovranno essere realizzate le mitigazioni ambientali lungo i confini del lotto indicate nella relazione tecnica a corredo della domanda. Le essenze impiegate dovranno essere autoctone e la loro cura dovrà perdurare per tutta la vita utile dell'impianto. La recinzione dell'area d'impianto dovrà essere rialzata dal livello del terreno in modo da permettere il passaggio della fauna di piccola taglia;
11. la dismissione dell'impianto dovrà essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Novara e prevedere la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 387/03 e s.m.i.;
12. nella fase di dismissione dell'impianto la ditta dovrà garantire la separazione delle varie parti dell'impianto in base alla composizione chimica in modo da poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei singoli elementi presso ditte che si occupano di riciclaggio;
13. la ditta è tenuta a realizzare le previsioni progettuali e le prescrizioni di cui alla presente autorizzazione fin dall'avviamento;
14. nella gestione dei rifiuti la ditta deve rispettare quanto previsto nel D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" relativamente al deposito temporaneo;
15. prima dell'inizio dell'attività, dovrà essere indicato a Provincia, Comune ed ARPA, il nominativo del Responsabile Tecnico dell'impianto;
16. dovranno essere osservate le tecniche gestionali e le procedure operative individuate e descritte nella relazione tecnica a corredo della domanda;
17. dovrà essere messo a punto un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative;
18. in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultano maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale.

PRESCRIZIONI IMPARTITE DALLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL PIEMONTE E DEL MUSEO ANTICHITA' EGIZIE

- prima dell'avvio di tutte le operazioni di cantiere dovranno essere completati i sondaggi stratigrafici preventivi nell'area meridionale di cantiere;



- si richiede che tutte le opere di scavo previste (cavidotti ecc.), anche di minima entità, siano assistite continuativamente da operatori archeologici di comprovata esperienza, senza oneri per la Soprintendenza e sotto la sua direzione scientifica. Al termine dell'intervento dovrà pervenire alla Soprintendenza idonea documentazione (relazione, documentazione grafica e fotografica) attestante le attività di controllo archeologico svolte, da prodursi anche in caso di esito negativo di tali verifiche;
- in caso di rilevamenti di particolare interesse, potranno essere richieste, anche in corso d'opera, varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto e che la Soprintendenza si riserva di impartire le istruzioni necessarie per un'idonea documentazione e conservazione dei reperti;
- con congruo anticipo dovrà essere comunicata alla Soprintendenza la data di inizio dei lavori di scavo, al fine di predisporre i necessari sopralluoghi.
- Di precisare che in caso di violazione di una o più prescrizioni, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 44 del D.Lgs. 28/11, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento;
- Che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità competente secondo quanto previsto dal D.Lgs. 387/03 e 28/2011;
- Che il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- Che copia del presente provvedimento verrà messa a disposizione sul sito Internet della Provincia di Novara;
- Di rammentare che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 504/95, il Gestore dell'impianto dovrà presentare all'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Dogane la denuncia di attività almeno trenta giorni prima dell'inizio della stessa;
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;
- Di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Settore Ambiente Ecologia Energia – Ufficio Qualità dell'Aria ed Energia;

Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso al TAR per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo la modalità di cui alla Legge 6/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Arch. Luigi IORIO)

SEGUE ALLEGATO

Novara li, 26/10/2011




PERMESSO DI COSTRUIRE n. 05/2011

Pratica edilizia n. 05/11

Protocollo n. 784

COMUNE DI MANDELLO VITTA
provincia di Novara

PERMESSO DI COSTRUIRE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda agli atti con prot. 784 in data 19/08/2011 dal Sig. **BONIPERTI Gaudenzio**, in qualità di titolare della Ditta Individuale **BONIPERTI GAUDENZIO**, tendente ad ottenere il **PERMESSO DI COSTRUIRE** nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 e s.m.i., per la nuova costruzione di **impianto fotovoltaico**, in località Mandello Vitta, Strada Provinciale 14 di Castellazzo, in mappa al foglio 3, particelle nn. 16, 17, 43, 44 e 45;

Visti gli elaborati tecnici allegati alla suddetta domanda;

Visti i Regolamenti di Igiene, di Sanità e di Edilizia;

Visto il Piano Regolatore generale Comunale vigente e la Variante di Piano vigente;

Visto l'art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934, n. 1265, nonché il R.D.L. 25.03.1935, n. 640 e le leggi urbanistiche 17.08.1942, n. 1150 e 06.08.1967, n. 765;

Vista la legge 05.11.1971, n. 1086, la legge 28.02.1985, n. 47, la legge regionale 05.12.1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, la legge n. 457/1978 e la legge n. 94/1982;

Visto l'art. 17 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2003 in ordine alla gratuità dei permessi di costruire;

Vista l'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, allegata agli atti, di cui all'art. 20 del DPR 380/2001;

Visto il D.P.R. n. 380 del 06.06.2003

RILASCIA IL PRESENTE PERMESSO DI COSTRUIRE

Al Sig. **BONIPERTI Gaudenzio**, in qualità di titolare della Ditta Individuale **BONIPERTI GAUDENZIO**, con sede a Castellazzo Novarese, Cascina Confini 1, codice fiscale BNP GNZ 69D02 F952J, partita IVA 01618100034, per la nuova costruzione di **impianto fotovoltaico**, in località Mandello Vitta, Strada Provinciale 14 di Castellazzo, in mappa al foglio 3, particelle nn. 16, 17, 43, 44 e 45, in conformità al progetto presentato e sotto l'osservanza delle seguenti particolari prescrizioni:

- 1 - **Devono essere salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi.**
- 2 - Non dovranno essere ingombrate le vie e gli spazi pubblici adiacenti i fabbricati; dovranno essere osservate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e cose; dovranno essere evitati gli incomodi a terzi conseguenti alla realizzazione delle opere concesse con il presente atto.
- 3 - Il luogo destinato all'opera deve essere recintato con assiti lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici.
- 4 - Per eventuali occupazioni di aree stradali o comunque pubbliche, si dovrà ottenere speciale autorizzazione comunale. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato, a

lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale nel caso in cui la costruzione si protrasse oltre l'arco temporale di validità dell'atto autorizzativo.

- 5 - Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per il servizio pubblico, dovrà usare ogni cautela per non danneggiarli e dovrà darne immediatamente avviso alle Imprese o Enti proprietari per i provvedimenti del caso.
- 6 - Le recinzioni provvisorie di cui al precedente punto 3, o eventuali altri ripari, dovranno essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti, pure agli angoli, di una segnalazione luminosa rossa da mantenere accesa dal tramonto al levare del sole, secondo l'intero orario dell'illuminazione stradale pubblica. Tale segnalazione luminosa dovrà essere collocata in modo ed avere dimensioni tali da rendere facilmente visibile il recinto ed il riparo su cui è collocata.
- 7 - E fatto obbligo di denunciare all'Ufficio comunale l'inizio e la fine dei lavori, il nominativo del Direttore dei Lavori e dell'Impresa esecutrice degli stessi.
- 8 - Prima dell'inizio lavori il committente dovrà presentare, qualora non abbia provveduto precedentemente, la documentazione relativa all'isolamento termico (legge n. 10/91 e successive modificazioni e decreti attuativi).
- 9 - A cura del costruttore dovrà essere richiesta tempestivamente la visita dell'Ufficio Tecnico quando l'edificio sia al rustico.
- 10 - L'Ufficio comunale fa esplicita riserva in ordine a tasse speciali ed eventuali canoni, precari, ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a termine dei relativi regolamenti o a legislazioni intervenute.
- 11 - Dovranno essere osservate tutte le norme regolamentari riguardanti le opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica.
- 12 - Il termine per l'inizio dei lavori non potrà essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera dovrà essere abitabile o agibile, non potrà essere superiore a tre anni dall'inizio dei lavori.
- 13 - Dovrà sempre essere esposto e visibile dalla pubblica via un cartello indicante il numero della autorizzazione edilizia, l'oggetto e gli intestatari della stessa, i nominativi del progettista, del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice.
- 14 - Le infrazioni saranno sanzionate ai sensi dell'art. 20 della legge 28.02.1985, n. 47.
- 15 - Eventuali prescrizioni particolari: dovranno essere rispettate le eventuali prescrizioni che saranno contenute nel provvedimento unico autorizzatorio di cui all'art. 12 del D.Lgs 387/03.

Copia della presente deve essere tenuta a disposizione dell'Autorità nel luogo dei lavori.

Mandello vitta, 17 settembre 2011.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(arch. Valerio Allegra)



Allegato: copia del progetto debitamente vistata.